

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



Rev:	Descrizione delle revisioni
00	<i>Prima emissione.</i>

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



INDICE

Articolo 1 ISTITUZIONE, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
Articolo 2 DURATA E PUBBLICITÀ	6
Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI	6
Articolo 4 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DELLE RETI DI IMPRESE	8
Articolo 5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO	9
Articolo 6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
Articolo 7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	10
Articolo 8 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	11
Articolo 9 STRUTTURA DI SOGIN S.P.A. PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE	12
ARTICOLO 10 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	12
Articolo 11 CONTRIBUTO UNICO DI QUALIFICAZIONE	13
Articolo 12 EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	13
Articolo 13 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	14
Articolo 14 ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE	14
Articolo 15 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	14
Articolo 16 SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	15
Articolo 17 CANCELLAZIONE	16
Articolo 18 VENDOR RATING	17
Articolo 19 QUALIFICAZIONE PER AVVALIMENTO	17
ARTICOLO 20 DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO	18
ARTICOLO 21 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE	18
Articolo 22 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI GIÀ QUALIFICATI PRESSO SOGIN S.P.A.	19
Articolo 23 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	19
Articolo 24 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	19
Articolo 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE	20
ARTICOLO 27 ALTRE INFORMAZIONI	20
ARTICOLO 28 ELENCO ALLEGATI	20

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



ARTICOLO 1 ISTITUZIONE, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: "Codice"), è istituito presso SO.G.I.N. S.p.A. (di seguito SOGIN) il Sistema di Qualificazione per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito: "Sistema di Qualificazione").

Il Sistema di Qualificazione disciplinato dal presente Regolamento aggiorna e sostituisce:

- il Sistema di Qualificazione in essere presso SOGIN fino alla emissione e pubblicazione del presente documento;
- l'elenco degli operatori economici istituito presso SOGIN ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che gli operatori economici già qualificati presso SOGIN nell'ambito del precedente sistema di qualificazione ovvero dell'elenco ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 manterranno la propria iscrizione presso il Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento. A tal fine, al successivo art. 22 sono indicate le modalità per l'aggiornamento dell'iscrizione degli operatori economici già qualificati presso SOGIN.

2. La finalità che SOGIN intende perseguire con il Sistema di Qualificazione è quella di stabilire criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi del Codice, per la selezione di operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale e speciale (economico-finanziario e tecnico-professionale) che potranno essere invitati da SOGIN alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, disciplinati dalla Parte II, Titolo VI, Capo I, del Codice e dall'art. 36 del Codice.

Il Sistema di Qualificazione potrà quindi essere utilizzato anche quale elenco di operatori economici cui attingere per gli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice.

3. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione, incluse le modalità per l'aggiornamento dell'iscrizione degli operatori economici già qualificati al precedente Sistema di Qualificazione in essere presso SOGIN fino alla emissione e pubblicazione del presente documento.

4. Il Sistema di Qualificazione è articolato in sezioni riconducibili alle seguenti macro categorie merceologiche:

- Lavori;
- Servizi di ingegneria;
- Servizi;
- Forniture;
- Servizi di trasporto di materie radioattive e fissili speciali.

A ciascuna macro categoria merceologica corrisponde un autonomo elenco di operatori economici.

5. L'iscrizione negli elenchi non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture agli operatori economici che risultano iscritti.

Resta quindi inteso che gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione non potranno pretendere nulla, ad alcun titolo, qualora, nel corso di validità della loro iscrizione,

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



SOGIN non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per le categorie per le quali risultano iscritti.

6. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia difforme a sopravvenute inderogabili disposizioni normative e legislative regolamentari (ivi incluse le Linee guida vincolanti).

ARTICOLO 2 DURATA E PUBBLICITÀ

1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
2. SO.G.I.N. si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema di Qualificazione, dandone avviso con idonea pubblicità secondo le modalità di cui alla disciplina vigente.
3. L'Avviso relativo al Sistema di Qualificazione è pubblicato sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e rinnovato annualmente secondo le modalità prescritte in merito alla pubblicazione di avvisi e bandi dalla vigente disciplina in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.128 D. Lgs. n. 50/2016).
4. Negli Avvisi sono indicate, anche con mero rimando ai documenti costituenti il Sistema di Qualificazione (e, in particolare, al presente Regolamento e relativi allegati), le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al sistema.

ARTICOLO 3 SOGGETTI AMMESSI

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema (di seguito: "operatore economico") sono quelli indicati all'art. 45 del Codice, comma 2, lettere:
 - a) *gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
 - b) *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
 - c) *i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.*
 - f) *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo quanto previsto al successivo art. 4 del presente Regolamento;*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2 Per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema sono quelli indicati all'art. 46 del Codice, comma 1, lettere:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.);

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

3. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice. Tuttavia, in relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all'art. 48, comma 11, del Codice. In tal caso, tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di operatori economici devono essere singolarmente iscritte al Sistema di Qualificazione.

4. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, non possono essere qualificati. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di affidamento, se tutti i soggetti consorziati sono singolarmente qualificati nel Sistema di Qualificazione.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



5. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della rete di imprese non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.
6. Possono richiedere l'iscrizione al Sistema di Qualificazione anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

ARTICOLO 4 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DELLE RETI DI IMPRESE

ConSORZI stabili

1. I consorzi stabili possono ottenere l'iscrizione al Sistema di Qualificazione secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Codice e dal presente articolo.
2. I requisiti di cui al successivo art. 6 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema.
3. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema comporta la rivalutazione della qualificazione del consorzio.
4. Il consorzio stabile qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di SOGIN indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione e le singole imprese designate dovranno risultare singolarmente qualificate.

ConSORZI tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane

5. I consorzi possono ottenere l'iscrizione al Sistema di Qualificazione secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Codice e dal presente articolo.
6. I requisiti di cui al successivo art. 6 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema.
7. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema comporta la rivalutazione della qualificazione del consorzio.
8. Il consorzio qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di SOGIN indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione e le singole imprese designate dovranno risultare singolarmente qualificate.

Reti di imprese

9. Sono ammesse alla procedura di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-
quater, D.L. n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009.
10. Per la qualificazione delle reti di imprese dotate di soggettività giuridica, si applica quanto indicato ai precedenti commi per i consorzi stabili, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, comma 14, ultimo periodo, del Codice.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



11. Le reti di imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia possono partecipare alle procedure di gara di SOGIN, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di Qualificazione.

Documenti per la qualificazione in caso di Consorzi e di reti di imprese

12. Oltre alla domanda iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui al successivo art. 8, i consorzi e le reti di imprese dotate di soggettività giuridica dovranno caricare sulla piattaforma telematica di SOGIN:

- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
- documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestate fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti consorziati o retisti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al successivo art. 6;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento che abbiano richiesto l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- dichiarazione attestante: (i) i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete; (ii) il dettaglio dei requisiti relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui al successivo art. 7, offerti dalle consorziate designate; (iii) l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con le imprese consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione al sistema dell'operatore economico.

ARTICOLO 5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO

1. Il Sistema di Qualificazione è articolato in sezioni riconducibili alle seguenti "macro categorie merceologiche":

- Lavori;
- Forniture
- Servizi;
- Servizi di ingegneria;
- Servizi di trasporto di materie radioattive e fissili speciali.

2. Le sezioni di cui al precedente comma 1 sono suddivise in sotto categorie merceologiche a loro volta articolate per classi di importo.

In particolare per ciascuna macro categoria è pubblicato un elenco con la lista delle categorie e classi di importo. Tali Elenchi sono allegati alle Specifiche del Sistema di Qualificazione disponibili sul sito internet di SOGIN al seguente indirizzo www.sogin.it nella sezione fornitori/qualificazione.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



3. Gli operatori economici sono iscritti al Sistema di Qualificazione per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classe di importo, secondo quanto disciplinato nelle singole "Specifiche di qualificazione", rese disponibili sul sito internet nella sezione dedicata. Ciascuna domanda di qualificazione deve contenere l'indicazione delle categorie merceologiche e classi per le quali l'operatore economico richieda di essere qualificato.

ARTICOLO 6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati: (i) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016; (ii) non dovranno incorrere nella causa preclusiva di cui all'art. 52, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; (iii) non dovranno trovarsi in alcuna situazione che configuri un'ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa vigente. A tale scopo gli operatori economici interessati dovranno produrre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il [Modello A – Autodichiarazione ai sensi dell'Art. 80 ex D. Lgs. 50/2016](#) allegato al presente Regolamento
2. Ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati dovranno inoltre essere iscritti nel Registro delle Imprese (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta la qualificazione o presso i competenti ordini professionali.
3. Nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dovrà produrre una dichiarazione, riportata nella domanda di qualificazione allegata alle singole Specifiche di Qualificazione, relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. In caso positivo indicare il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa controllata o collegata e la relativa relazione che intercorre.
 - a) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione SOGIN ne dà segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.
 - b) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della richiesta di qualificazione e perdurare per tutto il periodo di validità della qualificazione.
 - c) SOGIN si riserva in qualsiasi momento di effettuare verifiche sui requisiti autocertificati dall'Operatore e provvederà ad adottare i provvedimenti previsti in caso di esito negativo delle verifiche.

ARTICOLO 7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Ai fini dell'iscrizione alle singole categorie merceologiche di interesse, gli operatori economici devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti per ciascuna sezione del Sistema di Qualificazione dalle "Specifiche di qualificazione" di cui al precedente art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



ARTICOLO 8 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

1. Gli operatori economici possono, in qualsiasi momento, presentare domanda d'iscrizione al Sistema di Qualificazione attraverso la piattaforma telematica di SOGIN secondo le indicazioni rese disponibili al seguente indirizzo internet: www.sogin.it nella sezione fornitori/qualificazione
La domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione deve essere presentata utilizzando il "Modello domanda di Qualificazione" allegato alla Specifica di Qualificazione di interesse e reperibile sul sito internet di SOGIN.
2. La domanda iscrizione al Sistema di Qualificazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma telematica di SOGIN.
3. Oltre alla domanda iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati dovranno caricare sulla piattaforma telematica di SOGIN l'ulteriore eventuale documentazione:
 - indicata nel precedente art. 4, comma 12, del presente Regolamento;
 - indicata nel precedente art. 6 comma 1,
 - indicata nelle "Specifiche di qualificazione" di cui al precedente art. 5, comma 2;
 - di cui all'art. 11 del presente documento, ove previsto;
 - di cui all' [Allegato A - Autodichiarazione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/16](#);
 - (eventuale) [Allegato C – Dichiarazione altri soggetti con potere di rappresentanza e/o cessati dalla carica ex art. 80 D. Lgs. 50/16](#)
 - indicata nelle istruzioni rese disponibili al seguente indirizzo internet: www.sogin.it nella sezione fornitori/qualificazione.
4. La domanda di qualificazione e l'ulteriore documentazione necessaria per la qualificazione al sistema devono essere sottoscritte con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata). Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. Tale certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/2000, 65 del D.lgs. n.82/2005 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:
 - certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
 - certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005. Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Si ribadisce che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ZIP), contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). Ove espressamente indicato, non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l'esclusione dalla procedura di Iscrizione negli Elenchi, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
6. I documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice.

7. Gli operatori economici non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali contemplate dal sistema e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice. Per altri tipi di documenti, SOGIN, si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione, è necessaria una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

ARTICOLO 9 STRUTTURA DI SOGIN S.P.A. PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE

1. L'approvazione della domanda di qualificazione è demandata ad un Comitato di Qualificazione composto da personale di SOGIN con competenze tecnico gestionali e specialistiche funzionali all'incarico. Il Presidente del Comitato è il Direttore Acquisti e Appalti.
2. I componenti del Comitato di Qualificazione, individuati nel personale di altre Funzioni aziendali, sono nominati con provvedimento dell'Amministratore Delegato, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato nonché i requisiti di competenza del personale a cui è affidato l'incarico sono definiti con apposita regolamentazione interna.
4. Il Comitato di Qualificazione si avvale del supporto del personale della Funzione Acquisti e Appalti – Area Supply Management System & Vendor Rating.
5. Il Comitato delibera sulle domande di qualificazione, sulle sospensioni e sulle cancellazioni dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 10 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

1. Sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, SOGIN dispone l'eventuale iscrizione degli operatori economici al Sistema di Qualificazione.
2. Il procedimento di qualificazione dell'operatore economico si conclude entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di qualificazione. In caso di verifiche presso l'operatore economico per accertare i requisiti richiesti il termine dei 30 giorni riprende a decorrere nuovamente dal giorno della visita.
3. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, SOGIN provvede a inoltrare all'operatore economico le relative richieste di chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso: (i) il procedimento di qualificazione viene sospeso sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni; (ii) il termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione formulata da SOGIN, farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



4. L'esito della domanda di qualificazione viene comunicata via PEC agli operatori economici entro 15 gg dalla data della delibera del Comitato di Qualificazione; in caso di esito negativo vengono comunicate anche le motivazioni.
5. SOGIN può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle categorie merceologiche e/o delle classi indicate dagli operatori economici nella domanda di qualificazione sulla base dei requisiti effettivamente dimostrati dall'operatore economico nel rispetto delle singole Specifiche di Qualificazione.

ARTICOLO 11 CONTRIBUTO UNICO DI QUALIFICAZIONE

1. Gli operatori economici candidati sono tenuti al pagamento del contributo unico di qualificazione nella misura di 300 € (trecento euro) per il rimborso di parte dei costi sostenuti per la procedura di qualificazione. Il contributo è dovuto esclusivamente per la prima iscrizione; in caso di successive richieste di estensione ad altre categorie e/o classi di importo non sarà previsto alcun contributo.
2. Il contributo di qualificazione è previsto esclusivamente per l'iscrizione per classi di importo superiore ai 150.000 € per i lavori, servizi e forniture; per le classi di importo superiore a 200.000 € nel caso di servizi di ingegneria.
3. Non è previsto contributo per gli operatori che richiedono la qualificazione in classi di importo inferiore.
4. Il contributo di qualificazione deve essere versato prima della presentazione della domanda di qualificazione secondo le modalità riportate nel sito www.sogin.it nella sezione fornitori/qualificazione di cui all'allegato "contributo".
5. Il contributo sarà restituito in caso di esito negativo della domanda di iscrizione.
6. La copia del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo di qualificazione deve essere caricata sulla piattaforma telematica di SOGIN al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

ARTICOLO 12 EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

1. L'iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità illimitata e decorre dalla data della comunicazione a mezzo PEC di cui al precedente art. 10, comma 4, con cui SOGIN informa l'operatore economico dell'esito della domanda di qualificazione.
L'iscrizione mantiene i propri effetti a condizione che vi sia la persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell'operatore economico interessato.
2. Eventuali variazioni dei requisiti o dei dati rilevanti per la qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo articolo 15. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'articolo 16.
3. L'iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità su tutto il territorio nazionale; all'atto della domanda di qualificazione l'operatore economico viene comunque invitato ad indicare uno o più ambiti geografici di interesse rispetto alla localizzazione dei siti SOGIN così come di seguito indicati:
 - Nord Ovest (Piemonte ed Emilia Romagna)
 - Centro (Lazio e Campania)
 - Sud (Basilicata)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



4. La qualificazione rende l'operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette da SOGIN avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione, senza limitazione di carattere geografico e nel rispetto dei criteri di rotazione di cui al successivo art. 21.

ARTICOLO 13 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, l'operatore economico deve dichiarare per ogni biennio successivo a quello di iscrizione il perdurare dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale descritti nelle relative Specifiche di Qualificazione.
A tal fine, l'operatore economico deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione secondo il format riportato nell'[Allegato B - Modello permanenza requisiti](#) al presente Regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine massimo di 30 giorni successivo alla scadenza del biennio di riferimento. A titolo esemplificativo, ove gli effetti dell'iscrizione di un determinato operatore economico decorrano dal 1 gennaio 2018, la dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire a SOGIN entro il 31 gennaio 2020 (e successivamente, entro il 31 gennaio 2022 e così a seguire per ogni successivo biennio).
3. Il mancato invio della dichiarazione comporta la sospensione della qualificazione e comunque determinerà la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta entro il termine di 120 gg. dal termine ultimo previsto per l'invio della dichiarazione medesima.

ARTICOLO 14 ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche e/o classi di importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale, compilando una nuova domanda di iscrizione e allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti.

ARTICOLO 15 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

- 1 L'operatore economico è tenuto a comunicare via PEC a SOGIN, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei requisiti oggetto di qualificazione.
- 2 Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione, questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.
3. Durante il procedimento di valutazione delle variazioni, SOGIN si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa da inviare via PEC entro il termine massimo di 15 giorni. In caso di mancato rispetto del termine l'operatore economico viene sospeso dalla qualificazione per un tempo massimo di tre mesi, trascorsi i quali, in caso di ulteriore mancato riscontro, l'operatore economico viene cancellato dal Sistema di Qualificazione.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



4. L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati o la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli in fase di qualificazione.
5. Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso in cui comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.
6. Eventuali operazioni aziendali straordinarie (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di SOGIN sino a che il soggetto risultante non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.
7. Di seguito è indicata la documentazione che l'operatore economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.
 - a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
 - b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.
 - c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - copia conforme all'originale del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - ovvero copia conforme all'originale del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l'ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice.

ARTICOLO 16 SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

1. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema di Qualificazione.
2. SOGIN si riserva di disporre la sospensione:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



- a) nel caso in cui uno dei soggetti dell'operatore economico indicato all'art. 80 ex D.Lgs. 50/2016, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti inerenti commesse pubbliche;
 - b) nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell'operatore economico qualificato tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con SOGIN;
 - c) nel caso di risultanze negative derivanti dal Vendor Rating;
 - d) nel caso in cui l'operatore economico non ottemperi all'obbligo di segnalazione come descritto al precedente al precedente art. 15;
 - e) a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell'esecuzione del contratto affidato che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto.
3. La sospensione viene comunicata via PEC al soggetto interessato ed è corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
 4. Ai soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da SOGIN avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione.
 5. Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.
 6. Nel caso di avvenuta sospensione a seguito di risultanze negative del Vendor Rating, SOGIN riabiliterà il fornitore in modo automatico allo scadere della sospensione attribuita, dandone adeguata informazione all'operatore economico.
 7. In tutte le altre casistiche di sospensione, l'operatore economico interessato, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione. SOGIN comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione.

ARTICOLO 17 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione è la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema di Qualificazione.
2. SOGIN dispone la cancellazione nei seguenti casi:
 - a) cessazione di attività;
 - b) accertata perdita dei requisiti di qualificazione sia di carattere generale che speciale a seguito di controlli effettuati nonché a seguito delle verifiche condotte in fase di aggiudicazione;
 - c) grave negligenza o malafede e/o grave inadempimento nell'esecuzione del contratto affidato che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto e/o violazione dei principi del Codice Etico e del Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC 231) di SOGIN;
 - d) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



3. SOGIN si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la cancellazione nei casi in cui per almeno 5 (cinque) volte l'operatore non abbia risposto agli inviti a gara senza fornire adeguata motivazione.
4. SOGIN comunica per iscritto all'operatore economico interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
4. L'operatore economico cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause che hanno determinato la cancellazione e comunque non prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.
5. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, SOGIN può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti ad efficacia interdittiva di natura indeterminata.

ARTICOLO 18 VENDOR RATING

1. SOGIN adotta un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, denominato "Vendor Rating". Al termine dell'esecuzione della prestazione viene attribuito all'operatore un indice di Vendor Rating (IVR).
2. Un IVR negativo può comportare la sospensione della qualificazione.
3. La regolamentazione del sistema di Vendor Rating adottato da SOGIN è consultabile sul seguente sito internet www.sogin.it nella sezione Fornitori/Vendor Rating.

ARTICOLO 19 QUALIFICAZIONE PER AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice è consentito all'operatore economico richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario.
2. L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. E' dunque vietato il cd. avvalimento a cascata.
3. La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria merceologica di beni e servizi ovvero di lavorazioni, la contemporanea qualificazione al Sistema del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.
4. E' preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti della medesima categoria merceologica di beni e servizi ovvero di lavori ad altro soggetto già qualificato al Sistema.
5. Nel caso di avvalimento, i requisiti di cui al precedente articolo 6 devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente, sia dal soggetto ausiliario.
6. L'operatore economico richiedente e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.
7. La qualificazione mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'operatore economico qualificato e dell'impresa ausiliaria verso SOGIN.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



ARTICOLO 20 DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. In caso di avvalimento di requisiti, l'operatore economico richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente deve presentare:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dell'operatore economico che chiede l'iscrizione, attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione;
 - l'elenco puntuale dei requisiti di cui al precedente articolo 7 di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare a SOGIN, ai sensi del precedente articolo 14, le circostanze che potrebbero far venir meno il rapporto di avvalimento.
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dell'ausiliario, con cui lo stesso:
 - attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 nonché dei requisiti cui al precedente articolo 7 oggetto di avvalimento;
 - indica i mezzi e le risorse messe a disposizione del soggetto richiedente l'iscrizione al presente sistema;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso SOGIN di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione;
 - si impegna a comunicare a SOGIN, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui al precedente articolo 6 e al precedente articolo 7;
 - acconsente al trattamento dei dati personali.
 - c) una dichiarazione congiunta dell'operatore economico richiedente l'iscrizione e dell'ausiliario con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di SOGIN in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con SOGIN riguardanti le categorie merceologiche interessate all'avvalimento;
 - d) una dichiarazione congiunta dell'operatore economico richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico richiedente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo contratto relativo a procedure di gara cui il soggetto richiedente dovesse essere invitato.

ARTICOLO 21 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE

1. SOGIN avvalendosi del Sistema di Qualificazione, invita con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 solo i soggetti qualificati senza preventiva pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto degli esiti del Vendor Rating e degli affidamenti già in corso (importi e durata contratti), al fine di garantire la parità di trattamento tra le aziende iscritte al Sistema di Qualificazione.
3. Il numero di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta sarà di norma minimo di 5 e massimo di 10, ove esistenti, fatta salva la possibilità di invitare tutti i soggetti qualificati muniti dei prescritti requisiti e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al numero minimo di soggetti da invitare a procedure negoziate.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



4. La reiterata mancata formulazione di offerta a seguito di 5 inviti, costituisce causa di cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 22 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI GIA' QUALIFICATI PRESSO SOGIN S.P.A.

1. Con l'entrata in vigore del nuovo Sistema di Qualificazione, quindi con la pubblicazione sul sito internet di SOGIN della nuova documentazione, SOGIN comunicherà a tutti gli operatori economici qualificati, in corso di qualifica o in attesa di ricevere le credenziali per l'accesso al portale, le modalità ed i termini per accedere al nuovo sistema. La comunicazione sarà resa disponibile anche nel sito internet all'indirizzo www.sogin.it nella sezione fornitori/qualificazione.
2. Entro il 30 giugno 2017, gli operatori economici attualmente qualificati dovranno compilare un'apposita dichiarazione, per l'inserimento nel nuovo Sistema di Qualificazione secondo quanto previsto nel presente Regolamento e nelle singole Specifiche di Qualificazione. In caso di mancato riscontro alle richieste di SOGIN entro il suddetto termine del 30 giugno 2017, l'operatore economico sarà cancellato dal Sistema di Qualificazione e dovrà presentare una nuova domanda secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 23 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Le comunicazioni fra gli operatori economici e SOGIN, quando non sia altrimenti stabilito, dovranno avvenire a mezzo PEC.
2. Tutti i provvedimenti deliberati dal Comitato di Qualificazione (es. idoneità, non idoneità, sospensione, revoca, trasferimento, ecc.), corredati dalla relativa motivazione, sono comunicati per iscritto all'operatore economico dalla struttura Supply Management System & Vendor Rating.
3. L'operatore economico può essere convocato in audizione per accertamenti e/o chiarimenti sui requisiti posseduti.

ARTICOLO 24 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

1. Con la presentazione della domanda di qualificazione l'operatore economico si obbliga ad osservare le regole ed i principi contenuti nel MOGC 231 e nel Codice Etico di SOGIN disponibile al seguente link www.sogin.it nella sezione Organizzazione/Modello 231 e Codice etico.

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile e determina la cancellazione dell'operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificate dall'art. 40 L. 214/2011, i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del procedimento di valutazione, saranno utilizzati esclusivamente per la

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. S.P.A AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016	Elaborato GE Q 00282
	00



gestione del medesimo e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da SOGIN e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla Direzione Acquisti e Appalti.

3. L'iscrizione richiede che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento di tali dati è SOGIN con sede in Roma, Via Marsala 51/c. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Acquisti e Appalti.

ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE

1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione sono regolati dalla Legge Italiana.

2. Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 27 ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate via email all'indirizzo: qualificazione@sogin.it

ARTICOLO 28 ELENCO ALLEGATI

Allegato A Autodichiarazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016

Allegato B Modello permanenza requisiti

Allegato C Dichiarazione altri soggetti con potere di rappresentanza e/o cessati dalla carica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016